



FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTI GARANTITI DA PEGNO SU VALORI MOBILIARI

Informazioni sulla banca

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., con sede in Milano, Piazzetta E. Cuccia n. 1 - (Tel. 0288291 - Fax 028829550) - Partita IVA10536040966. Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi n. 00714490158. Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 10631. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi. Capitale sottoscritto e versato € 443.521.470,00. Ufficio per le relazioni con la clientela: Piazzetta E. Cuccia n. 1, Milano. Email: mediobancapb@mediobanca.com. PEC: mediobanca@pec.mediobanca.it. Sito web: www.mediobanca.com.

Che cos'è il finanziamento

Con il contratto di finanziamento a medio/lungo termine, la Banca eroga a favore del Cliente una somma di denaro con l'obbligo di restituire l'importo concesso e pagare gli interessi calcolati sulla base di un tasso di interesse stabilito nel contratto.

La durata del finanziamento può essere compresa tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 18 mesi, nel caso di finanziamenti a breve termine, ovvero tra un minimo di 19 mesi e un massimo di 10 anni, ed in tal caso si parla di finanziamento a medio/lungo termine.

La somma erogata dovrà essere restituita integralmente a scadenza o sulla base di un piano di ammortamento stabilito contrattualmente. Il Cliente potrà rimborsare la somma anche anticipatamente rispetto alle scadenze pattuite in una o più tranche.

I finanziamenti erogati dalla Banca sono a tasso variabile. Sull'importo erogato, il Cliente corrisponde alla Banca interessi periodici calcolati trimestralmente sulla base di un parametro variabile aumentato di uno spread.

Le operazioni relative al finanziamento sono regolate sul conto corrente acceso dal cliente presso la Banca.

Questo tipo di finanziamento è assistito da pegno su valori mobiliari vincolati a garanzia del rimborso del finanziamento. Con questo tipo di garanzia il garante (può trattarsi dello stesso debitore o di altro soggetto) assicura alla Banca il soddisfacimento del credito con preferenza rispetto ad altri creditori. In particolare, il pegno può avere ad oggetto azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, obbligazioni, titoli di Stato, altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, libretti e certificati di deposito al portatore, di cui il costituente la garanzia sia titolare e/o proprietario.

Principali rischi (generici e specifici)

Il principale rischio nei finanziamenti a tasso variabile è dato dalla variazione in senso sfavorevole del tasso di interesse applicato. In particolare i meccanismi di indicizzazione contrattualmente previsti potrebbero determinare per il cliente, in relazione all'andamento sul mercato del parametro prescelto, variazioni sfavorevoli nel tasso di interesse e un conseguente consistente aumento dell'importo della rata.

Inoltre, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con pegno, la Banca può far vendere gli strumenti finanziari costituiti in pegno a proprio favore e soddisfare il proprio credito sul ricavato.



FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE GARANTITO DA PEGNO SU VALORI MOBILIARI		
QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO		
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)		
Ipotesi di Calcolo	Importo	1.000.000 euro
	Tasso debitore nominale annuo	5,00%
	Euribor 3 mesi (floor 0) + spread 5%	
	Durata del finanziamento	5 anni
	Periodicità rate	trimestrale
	Spese istruttoria pratica	0 euro
	Spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a basi dati, etc)	0 euro
	TAEG	5,17%

Il **calcolo del TAEG** è basato sull'importo reale del finanziamento richiesto. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

Il rilascio della garanzia (pegno su titoli) non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del costituente il pegno. Per maggiori informazioni si rimanda ai fogli informativi disponibili in filiale e sul sito web di Mediobanca S.p.A., www.mediobanca.com.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L.108/96), relativo alle operazioni di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito web di Mediobanca S.p.A., www.mediobanca.com.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE	
Tipo di contratto di credito	Finanziamento a medio lungo termine garantito da pegno su valori mobiliari
Durata del contratto di credito	Minimo 19 mesi – Massimo 10 anni
Tasso di interesse debitore nominale annuo applicato entro i limiti dell'importo finanziato	Parametro di Indicizzazione + (più) spread. Il limite massimo, al momento della stipula, non potrà superare comunque quanto stabilito dalla Legge 108/96 in materia di usura. Il tasso effettivo del finanziamento verrà calcolato in sede di stipula, come somma del valore del parametro di indicizzazione con valuta il giorno di stipula e lo spread. Qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del parametro di indicizzazione sia pari a 0 (zero) o negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto.
Parametro di Indicizzazione	Euribor a 3, 6, 12 mesi lettera base 360

Modalità di determinazione del Parametro di Indicizzazione	Viene assunto come parametro di indicizzazione il tasso lettera nominale annuo per depositi interbancari in Euro a 3/6/12 mesi (base 360 - trecentosessanta) denominato Euribor, salvo il caso in cui lo stesso assuma valore negativo, nel qual caso il parametro assumerà valore 0 (zero). Viene assunto come fixing ai fini della determinazione del valore della quota interessi il valore dell'Euribor rilevato il 2° giorno lavorativo bancario antecedente il 1° giorno lavorativo del 1° mese di ogni trimestre solare, qualora il parametro di indicizzazione sia Euribor 3 mesi, di ogni semestre solare qualora il parametro di indicizzazione sia Euribor 6 mesi, di ogni anno solare qualora il parametro di indicizzazione sia Euribor a 12 mesi. In caso di mancata rilevazione di detto tasso, dovuta a qualsivoglia motivo, da parte della Federazione Bancaria Europea, si farà esclusivo riferimento al tasso Libor pubblicato dalla British Bankers' Association. Gli interessi saranno calcolati in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 360 – trecentosessantacinque.
Spread	Massimo + 500 bps
Tasso di mora per ritardato pagamento	Tasso di interesse debitore nominale annuo applicato entro i limiti dell'importo finanziato + (più) 200 bps
Spese di istruttoria	0 euro
Spese di incasso rata	0 euro
Indennizzo per estinzione anticipata	Non previsto. Ad eccezione dei Breakage Cost (come definiti nel contratto di finanziamento) qualora il rimborso non avvenga in coincidenza con la scadenza del relativo Periodo di Interessi
Tipo di ammortamento	Piano Ammortamento "francese", "bullet", "personalizzato"
Periodicità delle rate	Rata trimestrale/semestrale/annuale in dipendenza della variazione del parametro di indicizzazione, calcolata sul capitale erogato

FINANZIAMENTO A BREVE TERMINE GARANTITO DA PEGNO SU VALORI MOBILIARI
QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Ipotesi di Calcolo	Importo	1.000.000 euro
	Tasso debitore nominale annuo Euribor 3 mesi (floor 0) + spread 5%	5,00%
	Durata del finanziamento	18 mesi
	Periodicità rate	trimestrale
	Spese istruttoria pratica	0 euro
	Spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a basi dati, etc)	0 euro
	TAEG	5,18%

Il **calcolo del TAEG** è basato sull'importo reale del finanziamento richiesto. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

Il rilascio della garanzia (pegno su titoli) non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del costituente il pegno. Per maggiori informazioni si rimanda ai fogli informativi disponibili in filiale e sul sito web di Mediobanca S.p.A., www.mediobanca.com.



Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L.108/96), relativo alle operazioni di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito web di Mediobanca S.p.A., www.mediobanca.com.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE	
Tipo di contratto di credito	Finanziamento a breve termine garantito da pegno su valori mobiliari
Durata del contratto di credito	Minimo 6 mesi – Massimo 18 mesi
Tasso di interesse debitore nominale annuo applicato entro i limiti dell'importo finanziato	<p>Parametro di Indicizzazione + (più) spread.</p> <p>Il limite massimo, al momento della stipula, non potrà superare comunque quanto stabilito dalla Legge 108/96 in materia di usura.</p> <p>Il tasso effettivo del finanziamento verrà calcolato in sede di stipula, come somma del valore del parametro di indicizzazione con valuta il giorno di stipula e lo spread.</p> <p>Qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del parametro di indicizzazione sia pari a 0 (zero) o negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto.</p>
Parametro di Indicizzazione	Euribor a 3, 6 mesi lettera base 360
Modalità di determinazione del Parametro di Indicizzazione	<p>Viene assunto come parametro di indicizzazione il tasso lettera nominale annuo per depositi interbancari in Euro a 3/6/12 mesi (base 360 - trecentosessanta) denominato Euribor, salvo il caso in cui lo stesso assuma valore negativo, nel qual caso il parametro assumerà valore 0 (zero).</p> <p>Viene assunto come fixing ai fini della determinazione del valore della quota interessi il valore dell'Euribor rilevato il 2° giorno lavorativo bancario antecedente il 1° giorno lavorativo del 1° mese di ogni trimestre solare, qualora il parametro di indicizzazione sia Euribor 3 mesi, di ogni semestre solare qualora il parametro di indicizzazione sia Euribor 6 mesi, di ogni anno solare qualora il parametro di indicizzazione sia Euribor a 12 mesi. In caso di mancata rilevazione di detto tasso, dovuta a qualsivoglia motivo, da parte della Federazione Bancaria Europea, si farà esclusivo riferimento al tasso Libor pubblicato dalla British Bankers' Association. Gli interessi saranno calcolati in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 360 – trecentosessantacinque.</p>
Spread	Massimo + 500 bps
Tasso di mora per ritardato pagamento	Tasso di interesse debitore nominale annuo applicato entro i limiti dell'importo finanziato + (più) 200 bps
Spese di istruttoria	0 euro
Spese di incasso rata	0 euro
Indennizzo per estinzione anticipata	Non previsto. Ad eccezione dei Breakage Cost (come definiti nel contratto di finanziamento) qualora il rimborso non avvenga in coincidenza con la scadenza del relativo Periodo di Interessi
Tipo di ammortamento	Piano di soli interessi con rimborso di capitale alla scadenza
Periodicità delle rate	Rata trimestrale/semestrale in dipendenza della variazione del parametro di indicizzazione, calcolata sul capitale erogato



CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO OFFERTE

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese per le comunicazioni di trasparenza	nessuna
Spese per ricevere copia del Contratto	nessuna

SERVIZI ACCESSORI

Conto corrente

Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione dei pagamenti, ecc.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia che assicura a ciascun correntista una copertura fino a € 100.000,00. Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di carta di debito, carta di credito, assegni, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, rischi che possono essere ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per l'erogazione del finanziamento è necessario che il Cliente sia titolare di un conto corrente presso la Banca. Il costo complessivo del conto varia in base ai servizi scelti dal cliente e collegati al conto stesso. Per maggiori informazioni si rimanda ai fogli informativi disponibili in filiale e sul sito web di Mediobanca S.p.A. www.mediobanca.com.

Estinzione anticipata

Il Cliente ha la facoltà di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il Finanziamento. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione, in un'unica soluzione, della somma dovuta prima della scadenza del Finanziamento.

Decadenza dal beneficio del termine

La Banca avrà la facoltà di considerare il Beneficiario decaduto dal beneficio di ogni termine di cui al relativo contratto, senza che occorra pronuncia giudiziale, al verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi previste dall'articolo 1186 del codice civile.

La decadenza dal beneficio del termine sarà comunicata dalla Banca al debitore con lettera raccomandata A.R. e diventerà immediatamente efficace a partire dalla relativa data di ricevimento.

Risoluzione del Contratto

Le Parti espressamente convengono che avrà luogo la risoluzione del contratto di finanziamento, a norma dell'articolo 1454 del codice civile, nei casi di seguito elencati:

- a) mancato pagamento: nel caso in cui il pagamento di quanto dovuto dal Beneficiario alla Banca per capitale, interessi, commissioni, spese, imposte ed eventuali accessori ai sensi del presente Contratto non dovesse avvenire integralmente alle scadenze ivi stabilite;

- b) violazione degli impegni: nel caso in cui il Beneficiario non adempia ad uno qualsiasi degli impegni nel contratto;
- c) scopo: nel caso in cui le somme ricevute ai sensi del contratto di finanziamento siano utilizzate dal Beneficiario per scopi diversi da quelli indicati nel contratto.
- d) La Banca, mediante lettera raccomandata A.R., comunicherà al debitore che, essendosi verificato uno degli eventi sopra indicati, qualora il debitore non ponga rimedio a tale evento entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il contratto è risolto di diritto dalla data di scadenza di tale termine.

Recesso

Il verificarsi di ciascuno dei seguenti eventi/circostanze costituisce, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1845 del codice civile, giusta causa di recesso dal contratto, da esercitarsi dalla Banca alle condizioni e secondo i termini specificati nel contratto medesimo:

- a) violazione a dichiarazioni e garanzie ed impegni:
 - i. nel caso in cui alcuna delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi rinnovate ai sensi contratto risulti non veritiera o non corretta o incompleta alla data in cui è resa o rinnovata; ovvero
 - ii. il mancato rispetto di uno qualsiasi degli altri obblighi del debitore previsti nei Documenti Finanziari (come definiti nel contratto) ovvero il mancato rispetto da parte del Costituente il Pegno delle previsioni di cui all'Atto di Pegno;
 - iii. l'invalidità o inefficacia, anche parziale, della Garanzia, ovvero il mancato perfezionamento della stessa.
- b) azioni e procedure:

nel caso in cui il debitore, o un'altra società del Gruppo, (i) dovesse essere protestata (salvo il caso di semplice disguido, prontamente sistemato, oppure allorché sia dimostrata la buona fede dello stesso), oppure (ii) dovesse presentare domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, od essere in qualsiasi modo sottoposto ad una Procedura Concorsuale, accordi di ristrutturazione, piani di risanamento, o ad azioni pregiudizievoli per la Banca iniziate da terzi;
- c) decadenza incrociata:

qualora il debitore, o anche una sola società del Gruppo, (i) venisse considerata decaduta dal beneficio del termine ai sensi di una qualsiasi altra operazione di finanziamento diversa dal finanziamento in oggetto, e/o (ii) fosse comunque inadempiente alle proprie obbligazioni ai sensi di un altro finanziamento o di qualsiasi altra operazione finanziaria in essere diversa dal finanziamento;
- d) scioglimento, liquidazione ed altre modifiche della situazione del debitore
qualora gli organi competenti del debitore dovessero deliberare per qualsiasi motivo o senza il preventivo accordo della Banca lo scioglimento, la messa in liquidazione, la cessazione o la sospensione dell'attività del debitore;
- e) Evento Sostanzialmente Pregiudizievole
qualora si verifichi in capo al debitore un evento che, a ragionevole giudizio della Banca, possa determinare un Evento Sostanzialmente Pregiudizievole (come definito nel contratto).

La Banca informerà il debitore circa l'intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal contratto mediante una comunicazione inviata al debitore. Il recesso avrà effetto a decorrere dalla data di ricezione da parte del debitore della predetta comunicazione.

Qualora la Banca si avvalga della facoltà di considerare il debitore decaduto dal beneficio del termine – o di recedere dal contratto o di considerarlo risolto – il debitore dovrà procedere al pagamento, in un'unica tranche, dell'intero importo residuo del finanziamento, alla data indicata a tal fine dalla Banca, riconoscendo alla Banca tutte le somme a qualsiasi titolo dovute alla stessa ai sensi del contratto, ivi

compresi gli eventuali Interessi di Mora maturati ed i costi e le spese ancora non pagate.

Resta inteso che, indipendentemente dall'esercizio o meno della facoltà da parte della Banca di cui, su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in relazione al contratto e rimaste insolute alla relativa scadenza (anche anticipata) decorrerà, dalla scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato, l'interesse di mora come determinato nel contratto. Qualora, per qualsiasi ragione, venisse a mancare la rilevazione del suddetto tasso, necessaria per la determinazione di quello di mora da applicare per un periodo di interessi, per detto periodo verrà applicato il tasso di mora in vigore nel periodo precedente.

In nessun caso l'esercizio di alcuna delle facoltà di cui sopra faranno venire meno o precluderanno l'esercizio di qualunque rimedio o azione previsto dai Documenti Finanziari o comunque dalla legge in favore della Banca per la tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del debitore.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La liquidazione ed il pagamento del saldo del conto corrente, verranno effettuati dalla Banca, in caso di saldo positivo, entro un termine massimo di 60 giorni; ove il recesso dal contratto comporti la liquidazione di titoli illiquidi o di ridotta, ovvero non agevole, liquidabilità, il termine massimo si intende di 120 giorni. Uguale termine di 60 giorni si applicherà al pagamento del predetto saldo, ove negativo per il Cliente.

Reclami

La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione con riferimento alla prestazione dei servizi bancari e le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico della finanza), con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento.

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, agli organi per la risoluzione stragiudiziale delle controversie appositamente stabiliti, indicati al successivo art. 18, seguendo le modalità indicate negli appositi regolamenti.

I reclami devono essere inviati alla Banca, Ufficio Reclami (Piazzetta E. Cuccia, 1 - 20121 Milano - email: reclami@mediobanca.com); Posta Elettronica Certificata: mediobanca@pec.mediobanca.it; per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in via informatica, ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del Cliente.

L'ufficio reclami provvede ad evadere le richieste pervenute entro:

- 15 giorni lavorativi dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di servizi di pagamento, come definiti all'art. 1 della Sezione VIII. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore alle 35 giornate lavorative;
- 60 giorni di calendario dalla data di ricezione di un reclamo riguardante i servizi bancari, diversi dai servizi di pagamento di cui al precedente alinea;
- 60 giorni di calendario dalla data di ricezione di un reclamo avente ad oggetto i servizi di investimento.

Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione della Banca sono indicati anche i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla sua



sistemazione. Se al contrario il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustra in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l'Arbitro Bancario Finanziario oppure l'Arbitro per le Controversie Finanziarie o le altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie applicabili.

Mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per qualunque controversia è competente in via esclusiva il foro di Milano. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005), è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo.

In mancanza di risposta scritta da parte dell'Ufficio Reclami entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 2 della presente Sezione I, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi:

A. **per i servizi bancari** (ivi compreso il deposito per la custodia e l'amministrazione degli strumenti finanziari), all'Arbitro Bancario Finanziario - ABF - di cui all'art. 128-bis del T.U.B. secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia e richiamate sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico o direttamente alla Banca che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all'accesso all'ABF;

B. **per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento**, qualora il Cliente sia classificato quale Cliente al Dettaglio, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie - ACF - di cui all'art. 32-ter del T.U.F. secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito www.acf.consob.it, ovvero chiedendo informazioni direttamente alla Banca che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - la guida relativa all'accesso all'ACF. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti.

1. Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con la Banca, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa alle ipotesi o per le questioni che esulano la competenza degli Organismi di cui al precedente comma 3, il Cliente può attivare – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.

2. In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi 3 e 4 costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

3. Il Cliente ha in ogni caso il diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.



legenda delle principali nozioni dell'operazione

Decadenza del beneficio del termine	Venir meno del diritto di rimborsare le rate alle scadenze stabilite dal contratto con conseguente immediata esigibilità del credito vantato dalla Banca
Euribor (Euro Interbanking Offered Rate)	Tasso interbancario di riferimento rilevato e diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le banche operanti nell'Unione Europea si scambiano i depositi a termine.
Importo erogato	Somma di denaro messa a disposizione del cliente.
Interessi di mora	Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate.
Parametro di Indicizzazione	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Pegno	Forma di garanzia reale concessa su beni mobili a garanzia di un credito, per cui i beni stessi sono vincolati al soddisfacimento delle ragioni di credito del creditore, in caso di inadempienza del debitore, con prelazione rispetto ad altri creditori.
Rata	Pagamento degli interessi che il mutuatario effettua in via posticipata secondo scadenze stabilite contrattualmente
Spread	Remunerazione richiesta dalla Banca nei mutui a tasso variabile per la concessione del prestito.
TAEG	Costo totale del credito comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua.
Tasso di interesse debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate a titolo di finanziamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse debitore annuo nominale applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate
Tasso variabile	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di finanziamento.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
